GRIMALDI, *relatore*. Non accetta.

PRESIDENTE. Domando allora se è appoggiato l'emendamento Cadenazzi.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 15 della Commissione, accettato dal Ministero, e ne do nuovamente lettura:

« Art. 15. L'iscrizione in ruolo della imposta sui redditi, per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'articolo 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvi i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, e colla medesima salvezza l'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.

« Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorchè sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito. »

(È approvato.)

« Art. 16. A cominciare dall'anno 1879, sarà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati dall'articolo 3, e nella misura di 1[10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. È avocata allo Stato l'addizionale di 3[4 di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

« Le spese per le Commissioni di prima istanza restano a carico dei comuni. »

L'onorevole Visocchi chiede che sia soppresso questo articolo 16.

L'onorevole Lualdi ha facoltà di parlare.

LUALDI. Poichè l'onorevole Visocchi fa una proposta in senso contrario a quella che io vorrei fare, pregherei che si desse prima a lui la facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Visocchi, insiste nella sua proposta di soppressione?

VISOCCHI. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Prego la Camera di voler considerare che l'articolo decimosesto in discussione è la disposizione più importante di questa legge.

Infino ad ora noi non abbiamo fatto che votare disposizioni tendenti o ad attenuare la tassa nelle quote infime e a diminuirne le asprezze, ovvero ad ottenere un migliore accertamento. Queste disposizioni erano tali da non dover richiedere una gran discussione; ma l'articolo 16 invece è tale che ci porta a determinare fin d'ora il sistema che adotteremo per il miglioramento generale e per la correzione della tassa di ricchezza mobile.

Infatti, che cosa si stabilisce con quest'articolo? Di dare ai comuni un decimo del prodotto della tassa che si riscuoterebbe dai privati per i redditi delle categorie *B* e *C*. E perchè si accorderebbe questo decimo ai comuni?

ERCOLE. Per procacciar la loro cooperazione a procurare più ampi accertamenti.

VISOCCHI. Signori, possiamo attenuare, mascherare finchè vogliamo la portata di quest'articolo, ma è un fatto che esso ha per iscopo di cointeressare i comuni all'accertamento dei redditi.

Ora, o signori, facciamo un po' di sosta, e permettetemi che io vi ricordi qual è stata fino ad oggi l'intenzione del paese, dell'opinione pubblica, qual è stato il parere in cui vennero quegli uomini competentissimi, i quali si sono lungamente affaticati ad avvisare i difetti di questa tassa ed il modo da tenere per correggerla.

Tutti sono stati d'accordo nel decidere che il difetto sta nella eccessiva gravezza dell'aliquota, e il rimedio nell'attenuarla notevolmente. Questo atto di giustizia niuno dubita che non riesca ad aumentare le consegne dei redditi imponibili, a diminuire le frodi, i reclami, i lamenti, e ad ottenere equa distribuzione della imposta, e fra alquanti anni un provento anche maggiore dell'attuale.

Ma il ministro dipartendosi da queste intenzioni, ora si propone di venire per altro modo ai medesimi buoni effetti; ed io non negherò che vi sieno di quelli il cui intendimento è che questa partecipazione data ai comuni debba produrre una migliore consegna dei redditi dal lato dei contribuenti.

Ma dunque, signori, ci troviamo a fronte di due sistemi, ed io vi domando: vi pare egli conveniente di scegliere tra l'uno e l'altro in questo momento e con poca o niuna discussione?

Io, per me, non lo credo. D'altronde: esaminiamo un po' la cosa nel fatto. Quando ai comuni sarà concesso questo decimo d'imposta, che ammonta in totale a tre milioni per tutti i comuni d'Italia, crediamo noi che per questa piccola concessione le Commissioni di prima istanza diventeranno fiscali e tassatrici? Io credo di no.

Ed infatti non vedete voi che i comuni per esigere le loro proprie imposte hanno bisogno di ricorrere all'appalto? Questo mi fa credere che non sono punto disposti ad essere fiscali, e pure si tratta dei loro propri e vitali interessi. Quando poi si tratterà di contribuire all'aumento delle entrate dello Stato e di guadagnarvi un dieci per cento so-